REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2505 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2025

relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso nell'acqua di abbeveraggio e a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio (titolare dell'autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) L'acido guanidinoacetico e un preparato di acido guanidinoacetico («additivi») sono stati autorizzati come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione ([2]).

(3) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate due domande di autorizzazione di nuovi usi degli additivi. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) In origine la prima domanda riguardava l'autorizzazione di entrambi gli additivi per l'uso nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi fossero classificati nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(5) Il 6 maggio 2022 il richiedente ha ritirato la prima domanda di autorizzazione degli additivi per tutte le specie animali diverse dai suini in crescita e dalle specie avicole in crescita. Il 23 gennaio 2023 il richiedente ha inoltre ritirato tale domanda per tutte le restanti specie diverse dai polli da ingrasso per l'uso nell'acqua, dai polli allevati per la riproduzione e dalle pollastre allevate per la produzione di uova per l'uso nei mangimi e nell'acqua e dai suinetti svezzati e dai suini da ingrasso per l'uso nell'acqua.

(6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 della Commissione ([3]) ha autorizzato gli additivi per polli allevati per la riproduzione e pollastre allevate per la produzione di uova nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio e per polli da ingrasso nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto ad oggi la prima domanda riguarda solo l'uso degli additivi per suinetti svezzati e suini da ingrasso nell'acqua di abbeveraggio.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione (GU L 270 del 5.10.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1768/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2628 della Commissione, del 27 novembre 2023, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico e di un preparato di acido guanidinoacetico come additivi per mangimi destinati a polli allevati per la riproduzione e a pollastre allevate per la produzione di uova nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio e destinati a polli da ingrasso nell'acqua di abbeveraggio (titolare dell'autorizzazione: Alzchem Trostberg GmbH) e che rettifica e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 (GU L, 2023/2628, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2628/oj).